

**Direzione Generale**

*Prot. n. 70762 del 22/07/2021*

### **Ufficio Trasferimento tecnologico**

#### **Determina UDG5 - Rettifica Determina UDG5 prot. n. 55916 del 10/06/2021: modifica del Contratto di licenza esclusiva di cui alla procedura in Contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di farro spelta denominata PIETRO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

**VISTI** i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 3 dicembre 2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

**VISTO** il Decreto n. 87 del 28 febbraio 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l'incarico di direzione dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

**VISTO** il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza propri e dei Dirigenti, alla luce della nuova organizzazione dell'Amministrazione del CREA;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 “Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi”;

**VISTA** la Determina UDG5 prot n. 55916 del 10/06/2021 “Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di farro spelta denominata PIETRO”;

**PRESO ATTO** della nota prot. 66013 del 08/07/2021, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali ha chiesto di rettificare i termini della licenza per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di farro spelta PIETRO, di cui alla procedura avviata con la suddetta Determina, modificandola da esclusiva a non esclusiva e dandone le motivazioni con elementi relativi ad ulteriori approfondimenti sulle dinamiche commerciali nonché sulle dimensioni del mercato sementiero del farro spelta;

**RITENUTO** di rettificare la suddetta Determina modificando il Contratto di licenza esclusiva oggetto della procedura in Contratti di licenza non esclusiva;

**VISTO** il testo del nuovo Avviso proposto dal Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali per l'acquisizione di manifestazioni di interesse che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina e sostituisce integralmente l'Allegato alla Determina UDG5 prot n. 55916 del 10/06/2021 di avvio del procedimento;

**RITENUTO** di disporre la pubblicazione del nuovo Avviso, di cui all'Allegato, sul sito internet del CREA per un termine non inferiore a 15 giorni;

## **DETERMINA**

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

### **Art. 1**

Di rettificare la Determina UDG5 prot n. 55916 del 10/06/2021 “Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di farro spelta denominata PIETRO” modificando il Contratto di licenza esclusiva di cui alla procedura in Contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di farro spelta denominata PIETRO.

### **Art. 2**

Di avviare l'indagine di mercato mediante l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse che, come Allegato, costituisce parte integrante della presente Determina e sostituisce integralmente l'Allegato della Determina UDG5 di cui all'Art. 1.

Art. 3

In caso di esito positivo dell'esperimento della predetta indagine di mercato, di procedere all'individuazione dei contraenti per la stipula di Contratti di licenza non esclusiva per la moltiplicazione nel territorio italiano, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals", della varietà di farro spelta PIETRO, costituita dal CREA.

Art. 4

Di dare adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA per un periodo minimo di quindici giorni.

Art. 5

Il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali espleta tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla sottoscrizione del testo contrattuale da parte dei contraenti individuati.

Art. 6

Il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali è confermato come responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i..

Art. 7

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Responsabile del procedimento per il seguito di competenza, nonché resa disponibile alla Direzione Generale del CREA.

F.to Corrado Lamoglie  
Dirigente

## AVVISO PUBBLICO

### **INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VARIETA' DI FARRO SPELTA 'PIETRO'**

#### **Finalità**

Invito aperto ad Aziende/Ditte/ATI (Associazione Temporanee tra Imprese), a formulare manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione, nel solo territorio italiano, per la varietà di farro spelta 'Pietro' (SIAN n. 11202, D.M. n. 21822 del 4/10/2010), per la commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals".

Le caratteristiche tecniche della varietà sono dettagliatamente riportate nella scheda allegata al presente Avviso pubblico (**All. A**). Le Aziende/Ditte/ATI interessate ad ottenere contratto di licenza sono invitate a presentare manifestazione d'interesse nei termini e secondo le modalità di seguito elencate.

Si specifica che:

- il presente Avviso pubblico non costituisce offerta ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 e ss.mm.ii., bensì semplice indagine di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'ente a fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula;
- essendo una procedura di indagine esplorativa del mercato, essa non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

#### **Modalità di presentazione**

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in forma scritta, tramite posta elettronica certificata ([ci@pec.crea.gov.it](mailto:ci@pec.crea.gov.it)) o raccomandata A/R, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno .../.../2021**. Non si darà corso alle manifestazioni d'interesse pervenute oltre il termine sopra indicato. In caso di spedizione mediante raccomandata A/R, non fa fede la data di spedizione da timbro postale.

L'oggetto della PEC dovrà essere il seguente: "*Manifestazione di interesse varietà di farro spelta 'Pietro'*". In caso di spedizione postale, il plico, inserito in busta chiusa recante la dicitura "*Manifestazione di interesse varietà di farro spelta 'Pietro'*", dovrà essere indirizzato a:

CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI  
S.S. 673, Km 25+200 - 71122 FOGGIA (FG)

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso pubblico (**All. B**). Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda/Ditta/ATI (soggetto capofila/mandatario) ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La manifestazione d'interesse dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici dell'offerente indicando la denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, Partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza, indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere successive comunicazioni. In caso di Associazione Temporanea tra Imprese, copia dell'atto notarile costitutivo della stessa;
- b) relazione informativa, da redigere su propria carta intestata ed allegare alla manifestazione di interesse, sull'esperienza acquisita e del business dell'Azienda/Ditta/ATI nel settore dei cereali a paglia con focus specifico sul farro spelta;
- c) dichiarazione di essere stata o meno, precedentemente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico, titolare di contratto di licenza, sub-licenza o accordo di moltiplicazione per la varietà di farro spelta 'Pietro', stipulato con il CREA/CRA e/o con altro soggetto delegato

dal CREA/CRA, con indicazione dettagliata dei quantitativi di materiale di riproduzione (Nucleo, Prebase, Base, R1 ed R2) di cui si è in possesso alla data di presentazione della manifestazione di interesse;

- d) piano di sviluppo e diffusione che si intende attuare ed implementare per il periodo relativo ai primi cinque anni (con indicazione delle tonnellate di seme certificato che si prevede di vendere annualmente), illustrando anche le azioni promozionali e di valorizzazione. Si precisa che gli anni di certificazione da considerare per il Piano di sviluppo saranno obbligatoriamente i seguenti: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 da rispettive campagne di vendita 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/26, 2026/27. Tale piano potrà essere formulato considerando che il CREA-CI fornirà, al prezzo di 500,00 €/t IVA esclusa (franco partenza azienda agraria sperimentale CREA 'Manfredini' in Foggia, FG), all'atto di stipula del contratto di licenza, circa 200 kg di seme tecnico in natura di categoria PB3G, da selezionare ed eventualmente conciare a cura dell'Azienda/Ditta/Associazione Temporanea tra Imprese;
- e) dichiarazione di accettazione del pagamento del corrispettivo variabile (da qui in avanti: *royalties*), per categoria di seme certificato e venduto, come riportato al paragrafo '**Condizioni contrattuali**';
- f) dichiarazione di accettazione di revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi al contratto di licenza;
- g) dichiarazione di accettazione del piano di sviluppo e diffusione quale quantitativo minimo di seme certificato sul quale applicare il corrispettivo (*royalties*);
- h) dichiarazione di accettazione della rinegoziazione con rivalutazione delle *royalties* a partire dal 5° anno di applicazione del contratto di licenza, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente;
- i) dichiarazione di accettazione di un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale incaricato della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi i controlli sia documentali che contabili, sia di campo che di magazzino;
- j) dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività sementiera con specifico riferimento al gruppo "Cereali a paglia" (da allegare in copia). Nel caso di non possesso di tale autorizzazione, al piano di sviluppo, di cui al precedente punto d), dovrà essere allegata specifica garanzia (a.e. contratto preliminare di moltiplicazione, lettera di sostegno/*letter of support*) fornita da ditta sementiera munita di autorizzazione (da allegare in copia) all'esercizio dell'attività sementiera con specifico riferimento al gruppo "Cereali a paglia", dalla quale si evinca l'intenzione della piena attuazione del piano di sviluppo proposto;
- k) dichiarazione di impegno a garantire, nell'attività di commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, parità di accesso all'operatore finale;
- l) dichiarazione di impegno ad attuare l'attività di moltiplicazione sementiera esclusivamente nel territorio italiano;
- m) dichiarazione di impegno ad attuare l'attività di commercializzazione esclusivamente nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", distribuendo sul mercato, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione;
- n) accettazione della risoluzione anticipata del contratto di licenza in caso di mancato rispetto del piano di sviluppo e diffusione, nonché di ogni altra condizione contrattuale;
- o) dichiarazione di non essere inadempiente per contratti di licenza stipulati antecedentemente con il CREA/CRA, e/o con altro soggetto delegato dal CREA/CRA, ed in particolare se non in regola con i pagamenti di somme già fatturate a qualsiasi titolo dal CREA/CRA e/o da altro soggetto delegato dal CREA/CRA;
- p) dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, ed inoltre:
  - di non essere sottoposto a misure interdittive delle capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - di essere nelle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.

### **Modalità di scelta dei contraenti**

Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente Avviso pubblico saranno valutate da una Commissione Tecnica nominata con determina del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. Le manifestazioni di interesse pervenute dovranno contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste sopra, dai punti a) a p) e la Commissione Tecnica, qualora necessario, potrà chiedere eventuali integrazioni.

In caso di proposte comparabili, garantendo imparzialità e trasparenza, saranno selezionate a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica quelle maggiormente favorevoli per l'ente e con i piani di sviluppo più promettenti e ben fondati, fermo restando un adeguato livello di affidabilità del potenziale contraente, valutato sulla base delle informazioni fornite.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.

### **Condizioni contrattuali**

Il territorio contrattuale per la moltiplicazione della varietà di farro spelta 'Pietro' è quello italiano, con possibilità di commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", con l'obbligo di distribuire sul mercato, al di fuori del territorio italiano, ove si svolge l'attività di moltiplicazione, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione.

La durata del contratto di licenza sarà di anni 15 (quindici) ed a scadenza non sarà rinnovabile; esso conterrà il piano di sviluppo e diffusione per i primi 5 anni presentato in sede di manifestazione di interesse.

Il CREA esaminerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente al rispetto del piano di sviluppo e diffusione e dei termini di pagamento stabiliti, riservandosi di valutare, in caso di inadempienze, le azioni da intraprendere, tra le quali la risoluzione unilaterale anticipata del contratto di licenza.

Il corrispettivo variabile è fissato come di seguito:

- **€ 125,00 (centoventicinque/00 euro)/ton**, per la semente certificata di categoria Pre-base e Base, calcolata sulla globalità delle quantità di seme annualmente certificato e venduto, comprensivo della quantità prodotta e venduta da eventuali sub-licenziatari, al netto delle giacenze documentate, così come risulterà dai dati forniti dall'ente certificatore delle sementi (CREA-DC)
- **€ 75,00 (settantacinque/00 euro)/ton**, per la semente certificata di categoria R1, calcolata sulla globalità delle quantità di seme annualmente certificato e venduto, comprensivo della quantità prodotta e venduta da eventuali sub-licenziatari, al netto delle giacenze documentate, così come risulterà dai dati forniti dall'ente certificatore delle sementi (CREA-DC)
- **€ 25,00 (venticinque/00 euro)/ton**, per la semente certificata di categoria R2, calcolata sulla globalità delle quantità di seme annualmente certificato e venduto, comprensivo della quantità prodotta e venduta da eventuali sub-licenziatari, al netto delle giacenze documentate, così come risulterà dai dati forniti dall'ente certificatore delle sementi (CREA-DC)

I termini di un possibile contratto di licenza sono riportati nella bozza allegata (**AII. C**).

### **Informativa privacy**

Si allega al presente Avviso pubblico l'Informativa (**AII. D**) riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

## **Informazioni**

Il presente Avviso pubblico è divulgato sul sito internet [www.crea.gov.it](http://www.crea.gov.it), nella sezione Amministrazione trasparente, tra gli "Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della proprietà intellettuale dell'ente".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (Parisi Bruno, 051/6316284, [bruno.parisi@crea.gov.it](mailto:bruno.parisi@crea.gov.it)).

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (Pecchioni Nicola, 0881/711073, [nicola.pecchioni@crea.gov.it](mailto:nicola.pecchioni@crea.gov.it)).

Il Direttore  
(Prof. Nicola Pecchioni)

Determina UDG5 prot. n. .... del .../.../2021

All. A - *Scheda descrittiva sintetica*

All. B - *Modello per manifestazione d'interesse e dichiarazione sostitutiva*

All. C - *Schema di contratto di licenza non esclusiva*

All. D - *Informativa sul trattamento dei dati personali*

## Scheda descrittiva sintetica della varietà di farro spelta 'PIETRO'



Varietà di farro spelta derivante dall'incrocio *Triticum spelta* 'Altgold rotkorn' x *Triticum aestivum* 'Centauro'.

E' una varietà a ciclo precoce, di taglia media, con ottima resistenza all'allettamento e alle principali fitopatie, si adatta a tutti gli ambienti pedoclimatici italiani.

Il farro spelta è ben diffuso e sfruttato nella dieta mediterranea, complici le sue elevate proprietà nutritive, sempre più frequentemente è scelto nelle diete vegetariane e vegane. Il farro spelta 'Pietro' può essere usato in grani interi, in zuppa, per i minestrini, per piatti freddi a insalata, con la farina si produce un ottimo pane e prodotti da forno.

<b>Genealogia:</b>	farro spelta 'Altgold rotkorn' x frumento tenero 'Centauro'
<b>Produzione (t/ha):</b>	4,56/6,78
<b>Spigatura (n° gg da 1 aprile):</b>	26/30
<b>Altezza (cm):</b>	90/105
<b>Peso ettolitrico (hL/kg):</b>	66,5/75,8
<b>Peso 1000 semi (g):</b>	32,7/48,6
<b>Proteine (% s.s.):</b>	14,3/17,6
<b>Glutine (% s.s.):</b>	8,6/11,5
<b>Volume di sedimentazione (SDS)(mL):</b>	4,41/5,40
<b>Carotenoidi totali (ppm):</b>	4,04/4,36
<b>Composizione elettroforetica:</b>	Glutenine HMWG (1A-1; 1B-7+8; 1D-5+10)
<b>Utilizzo:</b>	produzione di pane, prodotti da forno e zuppe
<b>Comparto produttivo:</b>	molini, pastifici e panifici
<b>Decreto ministeriale d'iscrizione:</b>	4/10/2010, n. 21822
<b>G.U. pubblicazione:</b>	n. 250 del 25/10/2010
<b>Codice SIAN:</b>	11202

### Responsabile del mantenimento in purezza:

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, Sede di Foggia  
Email: ci@crea.gov.it; nicola.pecchioni@crea.gov.it

### Costitutori:

Pasquale Codianni



Modello da utilizzare su carta intestata dell'Azienda/Ditta/ATI

**MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE, DELLA VARIETA' DI FARRO SPELTA 'PIETRO'**

Spett.

**CREA-CENTRO DI RICERCA  
CEREALICOLTURA E COLTURE  
INDUSTRIALI**  
S.S. 673 - Km 25,200  
71122 FOGGIA (FG)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in  
qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ditta o di soggetto mandatario dell'Associazione  
Temporanea di Imprese (denominazione o ragione sociale) \_\_\_\_\_, con  
sede a \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_ Partita IVA  
\_\_\_\_\_ Iscrizione alla Camera di Commercio Industria  
Agricoltura Artigianato (o altro Registro, se operatore economico non nazionale)  
N. \_\_\_\_\_

con la presente

**manifesta l'interesse all'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di farro spelta 'Pietro', ed a tal fine dichiara:**

- che il settore di attività dell'Azienda/Ditta/ATI è il seguente:

- di essere stata  / di non essere stata  (barrare con X condizione sussistente), precedentemente alla pubblicazione del presente Avviso, titolare di contratto di licenza, sub-licenza o di accordo di moltiplicazione per la varietà di farro spelta 'Pietro', stipulato con il CREA/CRA e/o con altro soggetto delegato dal CREA/CRA ed a tal uopo dichiara di detenere, alla data odierna, i seguenti quantitativi di materiale di riproduzione:

Categoria	Anno	Quantità (kg)	Certificato e Confezionato	
			SI (indicare con X)	NO (indicare con X)
<b>NUCLEO</b>				
<b>PREBASE5G</b>				
<b>PREBASE4G</b>				
<b>PREBASE3G</b>				
<b>PREBASE2G</b>				
<b>BASE</b>				
<b>R1</b>				
<b>R2</b>				

- che il relativo piano di sviluppo e diffusione che l'Azienda/Ditta/ATI propone, prevede i seguenti quantitativi di vendita:

<b>PIANO DI SVILUPPO</b> <b>(t/annue di seme certificato e venduto)</b>					
<b>Categoria di certificazione sementiera</b>	<b>Campagne di vendita</b>				
	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	<b>2026/27</b>
Pre-base, Base					
R1					
R2					

- di accettare che il corrispettivo variabile (*royalties*) da pagare, per categoria di seme certificato e venduto, è quello riportato nella tabella di seguito:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>€/ton</b>
Pre-base, Base	<b>125,00</b>
R1	<b>75,00</b>
R2	<b>25,00</b>

- di accettare la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi al contratto di licenza, con rinegoziazione dei termini contrattuali ogni 5 (cinque) anni a partire dalla stipula;
- di accettare il piano di sviluppo e diffusione quale quantitativo minimo di seme certificato sul quale applicare il corrispettivo (*royalties*);
- di accettare che il corrispettivo variabile (*royalties*) verrà rivalutato, a partire dal 5° anno di applicazione del contratto di licenza, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente;
- di accettare un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale incaricato della riscossione dei corrispettivi dovuti al CREA inclusi i controlli, sia documentali e contabili, sia di campo o di magazzino;
- di essere<sup>1</sup>  / di non essere<sup>2</sup>  (barrare con X condizione sussistente), in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività sementiera con specifico riferimento al gruppo "Cereali a paglia";
- di accettare l'impegno a garantire, nell'attività di commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, parità di accesso all'operatore finale;
- di accettare l'impegno ad attuare l'attività di moltiplicazione sementiera nel solo territorio italiano;
- di accettare l'impegno ad attuare l'attività di commercializzazione esclusivamente nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals", distribuendo sul mercato, al di fuori del territorio italiano, ove si svolge l'attività di moltiplicazione, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione;
- di accettare la risoluzione anticipata del contratto di licenza in caso di mancato rispetto del piano di sviluppo e diffusione proposto, nonché di ogni altra condizione contrattuale;
- di non essere inadempiente per contratti di licenza stipulati precedentemente con il CREA/CRA, e/o con altro soggetto delegato dal CREA/CRA, ed in particolare se non in regola con i pagamenti di somme già fatturate a qualsiasi titolo dal CREA/CRA e/o da altro soggetto delegato dal CREA/CRA;

<sup>1</sup>si allega copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sementiera

<sup>2</sup>si allega specifica garanzia come previsto al punto j) dell'Avviso pubblico unitamente alla copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sementiera del soggetto garante del piano di sviluppo e diffusione

- di accettare le condizioni indicate nell'Avviso pubblico, disponibile sul sito internet <https://www.crea.gov.it/avvisi> recante "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di farro spelta 'Pietro'";
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente;
- di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere nella condizione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- di avere letto e compreso l'Informativa, allegata all'Avviso pubblico, riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Luogo, data

---

(Firma e timbro)

---

*N.B.:*

*Si allega inoltre:*

- *fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore*
- *relazione informativa -vedi punto b) dell'Avviso pubblico-, redatta su carta intestata*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ..... (*nome, cognome, codice fiscale, data, luogo di nascita*) nella qualità di ..... (*titolare, legale rappresentante, procuratore*) dell'Azienda/Ditta/ATI, ..... con sede legale in ..... via....., Partita IVA ....., Codice Fiscale:....., tel. ...., e-mail ..... PEC.....;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

### D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Azienda/Ditta/ATI (*nome e ragione sociale*) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per l'Azienda/Ditta/ATI (*nome e ragione sociale*) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: "*I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti*"
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link [http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=155231969\\_3658](http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=155231969_3658) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori dell'Azienda/Ditta/ATI (*nome*), per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'allegata Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Data ..... Firma .....

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI FARRO SPELTA 'PIETRO'**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 - 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. ...., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA

E

la ditta ..... (di seguito DITTA) con sede legale in via ..... Codice Fiscale e Partita IVA ....., nella persona del Sig./Dott. ...., nato a ..... il ....., nella sua qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- presso la sede di Foggia del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali è stata ottenuta la varietà di farro spelta 'PIETRO' (SIAN n. 11202, D.M. n. 21822 del 4/10/2010);
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il \_\_\_\_\_ (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte/ATI finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di farro spelta 'PIETRO';
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. ....del ..... ) ad ottenere un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di farro spelta 'PIETRO';
- il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, con determina direttoriale prot. n..... del ....., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione della varietà di farro spelta 'PIETRO' nel solo territorio italiano, con possibilità di commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nel settore dei cereali a paglia e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;
- le Parti intendono con il presente contratto definire i termini e le condizioni per la concessione, in forma di non esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della commercializzazione la varietà di farro spelta 'PIETRO'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà, alle condizioni di seguito riportate:

- a) la moltiplicazione della varietà è possibile nel solo territorio italiano;
- b) la commercializzazione della varietà è possibile in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", distribuendo sul mercato, al di fuori del territorio italiano, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione;
- c) potranno essere prodotte le categorie di sementi Pre-base, Base, R1 e R2 e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette fatto salvo quanto indicato al precedente punto b).

In caso di risoluzione contrattuale anticipata come pure nel penultimo anno di attività del presente contratto il CREA consentirà la sola certificazione di sementi di categorie R1 e R2.

La DITTA si riserva di richiedere eventuali autorizzazioni al declassamento che si renderanno necessarie in funzione dello sviluppo commerciale della varietà come da piano di sviluppo per il territorio definito dal presente articolo.

La DITTA ed il CREA si impegnano a concordare per la migliore esecuzione del contratto, la moltiplicazione sementiera in ambiti territoriali diversi dal territorio italiano ove se ne raffigurasse la necessità ed a regolare ciò con un documento a parte, che diventerà parte integrante di questo contratto.

La DITTA si impegna a moltiplicare e commercializzare solo materiale sottoposto alle procedure di certificazione ufficiale.

### **Art. 3 - Sublicenze**

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione commerciale della varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre società/ditte collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA, a cui dovranno comunicare i quantitativi di seme eleggibili di etichettatura ufficiale da parte del soggetto preposto per legge.

### **Art. 4 - Riconoscimento del Costitutore, mantenimento in purezza e responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale Costitutore della varietà ed assume, con il presente contratto in non esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della stessa.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica, la qualità fitosanitaria e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA.

### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di anni 15 (quindici), a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e non potrà essere rinnovato.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al termine dello stesso in ragione dell'andamento favorevole di mercato. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

## **Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi**

La DITTA si impegna ad acquistare, all'atto della stipula del presente contratto, dal CREA al prezzo di 500,00 €/t IVA esclusa (franco partenza azienda agraria sperimentale CREA 'Manfredini' in Foggia, FG), 500 kg (ed eventualmente quantità superiori, se disponibili) di seme tecnico in natura di categoria PB3G, da selezionare ed eventualmente conciare, al fine di implementare il piano di sviluppo di cui all'art. 7.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di maggio, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari. I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da altri enti preposti a tale attività oppure di terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi. In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2022/23, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>Royalties (€/t)</b>
Pre-base e Base	125,00
R1	75,00
R2	25,00

La DITTA accetta il piano di sviluppo e diffusione quale quantitativo minimo di seme certificato sul quale applicare il corrispettivo variabile (*royalties*).

Il calcolo delle *royalties* da corrispondere è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organismi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

Il corrispettivo variabile (*royalties*) verrà rivalutato a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo art. 7, e dei termini di pagamento stabiliti, riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: IT 19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

## **Art. 7 - Obiettivi di vendita**

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di farro spelta 'PIETRO' come indicato nella tabella sottostante. Il piano previsionale di sviluppo commerciale, si riferisce all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

<b>PIANO DI PREVISIONALE DI SVILUPPO COMMERCIALE (t/annue di seme certificato e venduto)</b>					
<b>Categoria di certificazione sementiera</b>	<b>Anno</b>				
	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	<b>2026/27</b>
Pre-base / Base	===	===	===	===	===
R1	===	===	===	===	===
R2	===	===	===	===	===

Il CREA si impegna a fornire entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal 2023, un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile necessario per l'attuazione del piano di sviluppo come sopra definito. La DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il 30 settembre dell'anno precedente il fabbisogno di seme pre-base eventualmente necessario per la campagna di semina dell'anno successivo.

La DITTA con la stipula del presente contratto si impegna:

- a garantire, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

La DITTA accetta la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

#### **Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta scritta, da trasmettersi con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della varietà.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente, a riportare o a far riportare la dicitura "*Spelt wheat variety selected by CREA-Italy*" su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di farro spelta 'PIETRO' e a far riportare la stessa dicitura su tutto il seme commercializzato.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonché a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante.

E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

#### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione delle varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA, che ne assumerà la proprietà.



Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici.

Per la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza non esclusiva per la sua moltiplicazione e commercializzazione. Gli aspetti economici saranno definiti nell'ambito di un ulteriore nuovo contratto.

#### **Art. 10 - Garanzie**

La varietà di farro spelta 'PIETRO' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi;
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione o usi non autorizzati le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte.

Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### **Art. 12 - Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

Al fine di meglio individuare eventuali contraffazioni e/o usi non autorizzati, CREA comunicherà alla DITTA il nominativo delle altre DITTE e delle relative aziende associate in possesso di altri contratti di licenza non esclusiva stipulati con il CREA per la varietà in oggetto.

In caso di accertata contraffazione della varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

#### **Art. 13 - Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)**

Il CREA si riserva di risolvere il contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'art. 6 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti nel medesimo articolo.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà ritornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate, potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 14 - Diritto di recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 13.

In caso di recesso o risoluzione del contratto, la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

#### **Art. 16 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà vegetale di cui al presente contratto) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

**CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali**

S.S. 673 – km 25,200

71122 FOGGIA

Tel: +39-0881-742972

E-mail: ci@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

p.c.

**CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico**

Via Po, 14

00198 ROMA (RM)

Tel: +39-06-47836458

E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it

PEC: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

Via .....

Tel: .....

E-mail: .....

PEC: .....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

**Art. 18 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott. ....

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

Sig./Dott. ....

Firmato digitalmente

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).****1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po 14 - 00198 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

**2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. Data Protection Officer o DPO).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [ginevra.albano@crea.gov.it](mailto:ginevra.albano@crea.gov.it).

**3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO****Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) della Ditta/Società.

**Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di farro spelta 'Pietro'", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

**4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

**5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata della procedura di individuazione dei contraenti di cui all'Avviso sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione dei relativi Contratti e per tutta il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [ginevra.albano@crea.gov.it](mailto:ginevra.albano@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

### **Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

### **Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

**Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

**Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.